



COMUNITÀ MONTANA DELLA CARNIA TOLMEZZO

Verbale di deliberazione del Commissario Straordinario (atto adottato nell'esercizio dei poteri spettanti alla Giunta)

N. 165 / CS-G	Reg. Delib. 2015	Data 30/12/2015
----------------------	------------------	-----------------

L'anno **Duemilaquindici** il giorno trenta del mese di DICEMBRE nella sede della Comunità, il Commissario Straordinario Lino Not, nominato dal Presidente della Regione con Decreto N. 0174/Pres. del 19-09-2013 ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 - comma 35 - della L.R. 6 del 26-07-2013, assistito dal Segretario Dott. Maurizio Crozzolo, esamina la proposta di deliberazione riguardante l'oggetto per l'assunzione dei relativi provvedimenti.

OGGETTO: PARTECIPAZIONI SOCIETARIE - EUROLEADER S.CONS.R.L. - ANALISI SITUAZIONE SOCIETARIA, COPERTURA PERDITE AL 31.08.2015 E RICOSTITUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che la Comunità Montana partecipa al capitale sociale della società Euroleader s.cons.r.l. con una quota di € 23.700,51 pari al 43,12% del capitale stesso;

RICORDATO che la società Euroleader:

- è società consortile senza scopo di lucro e si prefigge di attivare ogni forma di collaborazione ed iniziativa tesa a favorire e sostenere lo sviluppo ed il potenziamento delle attività economiche, culturali e sociali in genere, con particolare riferimento a quelle agricole, artigianali, turistiche, agrituristiche e dei servizi, prioritariamente nel territorio della Comunità Montana;
- ha come obiettivo principale quello di attuare l'iniziativa Comunitaria Leader, nel territorio di competenza, attraverso un Piano di Sviluppo Locale;

CONSIDERATO che il Presidente della società Euroleader s.cons.r.l. ha inviato ai soci il verbale di Assemblea Straordinaria del 18.11.2015 nel quale, tra l'altro, viene evidenziato che:

- dalla situazione patrimoniale infrannuale redatta alla data del 31.08.2015, risulta una perdita di esercizio di € 65.722,21, che sommata a perdite pregresse ammontanti ad € 32.401,09, comportano una perdita complessiva di € 98.123,30;
- il Capitale sociale e le riserve ammontavano ad € 54.963,32, talché viene a determinarsi un Patrimonio Netto negativo;
- è stato stabilito di azzerare il capitale sociale residuo invitando ciascun socio pro-quota alla copertura della perdita residua ammontante ad € 43.159,89;
- la società deve procedere, dopo il ripiano delle perdite, a ricostruire il Capitale sociale nella misura massima di € 200.000,00, riservando la sottoscrizione ai soci ed eventualmente ad offrire a terzi le quote di nuova emissione non sottoscritte dai soci entro il 31.12.2015;

VISTO l'art. 2482-ter del codice civile rubricato come "Riduzione del capitale al di sotto del minimo legale" che prevede che "*Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si*

riduce al di sotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'articolo 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.”;

VISTO altresì l'art. 2484 del codice civile rubricato, “Cause di scioglimento” che al comma 1 punto sub. 4 prevede che *“Le società [...] a responsabilità limitata si sciolgono [...] per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter”;*

ATTESO che dall'esame della documentazione emerge come la Società ricade nella fattispecie di cui al 2482-ter del c.c. (riduzione del capitale sotto il limite legale) e che la Società versa in una situazione di forte criticità finanziaria in quanto vi è una discrasia temporale tra la chiusura della Programmazione 2007-2013 e l'avvio della nuova e dal fatto che le spese di gestione per la Programmazione trascorsa (conclusasi quest'anno) riconosciute erano di limitata entità e parametrata ad un arco temporale più ridotto rispetto a quello effettivo;

RICORDATO che il divieto di finanziamento da parte dei soci pubblici di società partecipate che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali, ex art. 6 D.L. 78/2010, non si applica agli interventi di ricapitalizzazione dovuti ai sensi dell'art. 2447 c.c. (art. 2482-ter nel caso di cui trattasi essendo società equiparata a responsabilità limitata);

PRESO ATTO di quanto sostenuto da varie sezioni di controllo regionali della Corte dei Conti in molte deliberazioni (tra le altre sezione di Controllo Piemonte 159/2014, Sezione controllo Lombardia, n. 753 / 2010) relativamente:

- alla possibilità di prosecuzione dell'attività sociale di società in perdita che presuppone una prodromica valutazione di efficacia ed economicità, quali corollari del principio di buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'articolo 97 della Costituzione, oggi rafforzato, nella prospettiva della sana gestione finanziaria, dall'introduzione dell'obbligo dell'equilibrio di bilancio per tutte le amministrazioni pubbliche (cfr. gli artt. 81, 97 e 119 della Costituzione come novellati dalla legge costituzionale n. 1/2012): l'andamento della società non deve essere strutturalmente in perdita, attesa l'incompatibilità tra il ricorso allo strumento societario e risultati economici sistematicamente negativi;
- Il rifinanziamento [...] è ammesso solo nella prospettiva della prosecuzione dell'attività sociale, in coerenza con un programma industriale o un business plan di medio lungo periodo;
- la ricapitalizzazione ammessa (quella ex art. 2447 c.c. o ex art. 2482-ter) è misura ex se alternativa allo scioglimento e messa in liquidazione della società (art. 2484 n. 4 c.c.)(SRC Basilicata deliberazione n. 28/2011/PAR; Lombardia, deliberazione n. 313 del 18 luglio 2013) e l'amministrazione locale deve dare conto:
 - i) di aver valutato attentamente i costi di gestione mediante un piano industriale o un *business plan*;
 - ii) delle ragioni per le quali ritiene più efficiente ed economico ricapitalizzare la società piuttosto che prendere atto del suo scioglimento, ragioni che dovranno evidenziare chiaramente l'inerenza della decisione alle finalità istituzionali dell'ente pubblico;
- alla possibilità di accollo dei debiti societari con rinuncia al limite legale della responsabilità patrimoniale per la quale viene sottolineato che l'ente non è tenuto ad accollarsi i debiti societari, anche se ciò non esclude che possa avvenire: si tratta, tuttavia, di una scelta del tutto discrezionale che va adeguatamente motivata. Occorre, dunque, che la decisione dell'ente evidenzi la sussistenza di un interesse pubblico concreto giustificativo dell'operazione da intraprendere, valutandone attentamente la sostenibilità finanziaria (in questo senso, Corte Conti Veneto, deliberazione n. 434/2012, cortei dei Conti Sicilia 59/2014 e Corte Conti Piemonte, deliberazione n. 3/2012);

RICORDATO che nella programmazione comunitaria 2014-2020, la Regione ha compiuto una scelta strategica di forte rilevanza per i Gruppi di Azione Locale (GAL, quale è Eurloeadar) che implicherà la trasformazione degli stessi in agenzie di sviluppo territoriale con un ruolo di attori principali di una pianificazione territoriale integrata e garanti di una uniformità operativa e di una regia unica degli interventi che verranno finanziati dai vari fondi comunitari FEASR, FESR e FSE;

RICORDATO altresì che per il territorio della Carnia sono previsti per i prossimi anni, tra gli altri, i seguenti interventi integrati multisettoriali, che saranno a completa gestione di Euroleader:

- la Strategia di Sviluppo Locale – SSL (approccio LEADER) nell’ambito del PSR FVG 2014-2020, Misura 19 – la dotazione minima attuale della SSL è di 3 MLN di euro. In questa misura il 20.10.2015 è stata presentata da Euroleader al Servizio coordinamento politiche per la montagna della Regione FVG, la manifestazione di interesse per partecipare alla selezione dei GAL e alla relativa procedura di ammissione alla Misura 19 stessa;
- l’Investimento Territoriale Integrato (ITI) - Aree interne (area prototipo è l’Alta Carnia, 21 Comuni su 28) i cui interventi dovranno coordinarsi con la Strategia di Sviluppo Locale (SSL) proposta dal GAL, al fine di evitare possibili sovrapposizioni. A tal fine è previsto nella SSL della Carnia una quota aggiuntiva di ca. 1,5 MLN di euro;
- l’attivazione dello strumento del Community Lead Local Development (CLLD) nell’ambito del Programma di cooperazione interregionale Interreg V Italia-Austria che potrà essere gestito unicamente dal GAL, dove l’ammontare del progetto transnazionale sarà pari a circa 3 MLN di euro per le 3 aree interessate (Carnia - Canal del Ferro, Valcanale e Gemonese - Regione di Hermagor in Carinzia), di cui euro 1.242.000,00 destinati a Euroleader per il territorio Carnico;

CONSIDERATO che l’Amministrazione ritiene prioritario non procedere alla liquidazione della società Euroleader scrl in quanto:

- svolge attività rilevanti di interesse pubblico per la collettività;
- soddisfa interessi comuni a più soggetti pubblici e privati;
- soddisfa interessi comuni in capo ai potenziali beneficiari finali dei contributi;
- è previsto dalla Normativa dell’Unione Europea quale gestore ed erogatore di Fondi Comunitari;
- in alcuni casi è il solo soggetto deputato a gestire risorse Comunitarie, si veda quanto sopra descritto;
- il suo processo produttivo riguarda l’erogazione di servizi immateriali al territorio di riferimento (contributi a fondo perduto e gestione di progetti a valere sui fondi della Programmazione Comunitaria);
- attraverso l’erogazione dei suoi servizi contribuisce ad aumentare le condizioni di benessere sociale ed economico del territorio e dei suoi abitanti;
- crea opportunità di crescita economica agli operatori economici del territorio;

RITENUTO pertanto strategico per la Comunità Montana e per il Comprensorio Carnico mantenere attiva la società Euroleader poiché solo tramite essa potranno essere veicolate sul territorio risorse e politiche di sviluppo su alcuni temi quali la valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile, la promozione di sistemi agro-alimentari e sviluppo locale e la valorizzazione di beni culturali e del patrimonio artistico locale;

PRESO ATTO peraltro che tali indubbi benefici per la Comunità Montana e per il territorio non possono andare a depauperare il patrimonio dell’Ente andando a sovvenzionare società che generano perdite e che pertanto il ripiano delle perdite e la partecipazione alla

ricapitalizzazione non è atto dovuto in assenza di una modifica delle condizioni di sostenibilità economico-finanziaria e patrimoniale del soggetto partecipato;

RICORDATO che questa Comunità con nota di prot. 10944 del 11.12.2015 ha subordinato la disponibilità a partecipare al percorso volto al mantenimento della società contribuendo al ripiano delle perdite e alla ricapitalizzazione della società alla presentazione di un programma industriale o un business plan di medio lungo periodo che evidenzii gli interventi organizzativi, le modifiche relative ai rapporti con soci, clienti, ecc. che dimostri in maniera concreta, fattibile e realistica la possibilità di conseguire risultati economici sistematicamente positivi;

DATO ATTO che con nota della Società Euroleader ns. prot. 11456 del 28.12.2015 ha trasmesso il piano industriale della società Euroleader soc. cons. a r.l. - 2016 – 2022, approvato con delibera del CdA il 21.12.2015;

VISTA la nota della Società Euroleader ns. prot. 11496 del 29.12.2015 con la quale comunica che la perdita maturata al 31.08.2015 da coprirsi ammonta complessivamente ad Euro 36.276,74;

CONSIDERATO che:

- il piano industriale appare analiticamente strutturato e definito in termini concreti e fattibili;
- le percentuali di copertura dei costi di gestioni delle programmazioni, sensibilmente aumentati rispetto alla precedente programmazione, garantiscono un maggiore equilibrio alla situazione economico patrimoniale della società;
- vengono stimati in via prudenziali tutti i costi mentre gli unici ricavi di dubbia effettività sono quelli derivanti dall'accordo *in fieri* con i Comuni del Territorio e con questo Ente per la compartecipazione alle spese di gestione. Preso atto peraltro di quanto indicato a pag. 70 del piano industriale, che "La previsione economica del periodo espone due voci di ricavi derivanti da contributi degli enti locali del territorio (Comunità Montana e Comuni). Tali poste sono il frutto di concertazione preventiva e prudenziale tra la Società e i gli Enti Locali coinvolti, al fine di fornire copertura a costi che non trovano riscontro nella Programmazione 2014 – 2020, in particolare il cofinanziamento alle spese di gestione del Programma Interreg CLLD e i costi per servizi esterni di gestione progetti. Per quanto riguarda i primi, il mancato o parziale cofinanziamento, porterebbe alla perdita totale o parziale della posta di contributo per la gestione pari ad euro 248.400,00, con chiare ripercussioni sulla capacità del GAL di gestire l'intero Programma transfrontaliero. Per quanto riguarda la voce riferita ai servizi esterni, solamente con la massimizzazione del lavoro gestionale può essere assicurato il completo utilizzo delle risorse a disposizione, ma in difetto delle disponibilità da parte di Comuni e Comunità Montana tale spesa non potrebbe essere assunta.";
- come indicato dal bilancio delle Fonti e Fabbisogni 2016 – 2022, rappresentato a pag. 73 del Piano Industriale, complessivamente la società presenta un risultato positivo sul medio periodo e che anche in difetto delle poste sopraccitate (trasferimenti da Comuni e Comunità Montana) sarebbe conseguibile un risultato non negativo venendo a deduzione i costi i servizi esterni di gestione progetti, oltre al fatto che in ogni caso per il finanziamento della strategia CLLD la società dovrà reperire dagli Enti Locali del territorio la quota di cofinanziamento, ammontante a circa 40.000,00 €;

VISTO il parere preventivo del revisore dei conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), numero 3 (proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni);

RITENUTO che sussistano le motivazioni che giustificano il mantenimento della società e che le prospettive di medio-lungo periodo della società giustifichino più efficiente ed

economico ricapitalizzare la società e il ripiano delle perdite rispetto alla liquidazione della stessa;

DATO ATTO che sussistono i presupposti di cui al comma 27 dell'art. 3 della Legge 244/2007 dal momento che la predetta società produce servizi di interesse generale in linea con le finalità istituzionali di questa Comunità;

RICHIAMATA la deliberazione n. 19/CS-C del 30.11.2015 di salvaguardia degli equilibri e di variazione di bilancio per assestamento nella quale è stata prevista la spesa per la compartecipazione al ripiano delle perdite della società Euroleader e per la ricapitalizzazione della società per un importo massimo di nuovo capitale sociale di € 40.000,00;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

RILEVATA l'urgenza;

VISTO l'art.1, comma 19, della L.R. 21/2003;

DELIBERA

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui integralmente riportate e trascritte;
2. di prendere atto del piano di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale della società Euroleader giusto verbale di Assemblea Straordinaria del 18.11.2015
3. di partecipare al percorso volto al mantenimento della società Euroleader stessa contribuendo al ripiano delle perdite così come determinate nel verbale dell'Assemblea Straordinaria di cui sopra e ammontanti per la Comunità Montana ad Euro 36.276,74;
4. di partecipare, una volta sanate le perdite, alla ricapitalizzazione della società sino all'importo massimo di € 40.000,00;
5. di dare atto che la spesa complessiva di Euro 76.276,74 trova imputazione nella seguente maniera:
 - per Euro 36.276,74 alla gestione 437 - codice 1.01.0508- esercizio 2015 (nuova classificazione a seguito armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.lgs. 118/2011 e s.m.i. - Missione 14 Programma 2 - PCF 1.10.99.99);
 - per Euro 40.000,00 alla gestione 1004 - codice 2.06.0408- esercizio 2015 (nuova classificazione a seguito armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.lgs. 118/2011 e s.m.i. - Missione 14 Programma 2 - PCF 3.1.1.3);
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1 comma 19 della LR 21/03.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO

Lino Not

Dott. Maurizio Crozzolo

Atto Firmato Digitalmente

Atto Firmato Digitalmente
